

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

Mercoledì, 19 Novembre 2025

ore 9,30

Stampato il 5 novembre 2025

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ordd. 63 e 64/2025	ord. 13 dicembre 2024 Corte d'appello di Lecce - R. B. ord. 13 dicembre 2024 Corte d'appello di Lecce - S. B.	art. 578, c. 1°, codice di procedura penale Processo penale - Impugnazioni - Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per prescrizione - Previsione che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili - Mancata previsione che, analogamente alla norma di cui al c. 1-bis dell'art. 578 codice di procedura penale, se l'impugnazione non è inammissibile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione) rinviando per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. In via subordinata: Interpretazione del diritto vivente rappresentato dalle sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 35490 del 2009 e n. 36208 del 2024 nella parte in cui si afferma “nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito” - rif. artt. 3, 11, 27, c. 2°, e 117, c. 1°,	per S. B.: Avv. Dimitry CONTE Avv. Ladislao MASSARI (ord. 64/2025) Avv. Stato: Antonio TRIMBOLI	PETITTI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
--------------------	-----------------	-----------------------------	----------------	--------------------------	-------------------------	-------------

Costituzione; art. 6, par. 2, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; artt. 3 e 4 direttiva UE 09/03/2016, n. 343

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ric. 4/2025	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Siciliana	art. 21, c. 1°, lett. a) e b), e 2°, legge Regione Siciliana 18/11/2024, n. 27 Comuni, Province e Città metropolitane - Liberi consorzi comunali e Città metropolitane - Norme della Regione Siciliana - Modifiche alla l. reg.le n. 15 del 2015 - Rinvio della data per l'elezione dei Presidenti dei liberi consorzi comunali - Proroga delle funzioni dei commissari straordinari - Annullamento delle elezioni indette con decreto del Presidente della Regione n. 551/Gab del 1° ottobre 2024 - Denunciato ulteriore rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta del territorio siciliano - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 168 del 2018, n. 136 del 2023 e n. 172 del 2024 - Contrasto con i principi di democraticità e di sovranità popolare - Contrasto con l'autonomia e la rappresentatività degli enti in questione - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione sostanziale del dovere di istituzione della Città metropolitana - Contrasto con le previsioni della legge n. 56 del 2014, espressione di principi di grande riforma economica e sociale - rif. artt. 1 e, in particolare, c. 1°, 3, 5 e 114 Costituzione; artt. 14, c. 1°, lett. o), e 15, c. 3°, Statuto della Regione Siciliana; legge 07/04/2014, n. 56 e, in particolare, art. 1, c. 5°, 19°, 25°, 58°, 69° e 145°	per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. Stato Gianna GALLUZZO Avv. Stato Giancarlo CASELLI per Regione Siciliana: Avv. Enrico PISTONE NASCONE Avv. Nicola DUMAS	CASSINELLI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	confl. pot. mer. 7/2025	Comitato promotore Referendum c/ Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi	artt. 3, 4, 5, 6 e 7 delibera Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 02/04/2025 Referendum - Referendum abrogativo - Delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 2 aprile 2025 (Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025) - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Comitato promotore Referendum Cittadinanza, in persona del legale rappresentante onorevole Riccardo Magi, nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Denunciata compressione delle attribuzioni costituzionalmente garantite al Comitato ricorrente - Omessa adeguata differenziazione e valorizzazione della posizione del Comitato, per il mancato riconoscimento allo stesso di alcun ruolo nell'illustrare il contenuto della proposta referendaria da esso promossa - Equiparazione del Comitato agli altri soggetti menzionati nella categoria residuale di cui all'art. 3, c. 1, lett. d) della delibera - Omessa previsione di disposizioni che regolino gli aspetti quantitativi e qualitativi della comunicazione politica e delle trasmissioni informative al fine di garantire un livello minimo di informazione sui temi referendari - Incidenza sulla formazione del convincimento del corpo elettorale - Richiesta alla Corte di dichiarare che la delibera suddetta non garantisce che il Comitato ricorrente disponga di spazi di comunicazione politica idonei a illustrare le	per Comitato promotore Referendum: Avv. Giuliano FONDERICO Avv. Harald BONURA Avv. Gianlorenzo IOANNIDES per Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi: Avv. Stato Giancarlo CASELLI Avv. Stato Sergio FIORENTINO Avv. Stato Gianna GALLUZZO	D'ALBERTI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

ragioni sottese alla richiesta di referendum, e comunque non contiene disposizioni idonee a imporre al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo di garantire un elevato livello di informazione sulle tematiche oggetto di referendum - Richiesta di annullamento in parte qua della delibera impugnata

- rif. artt. 2, 3, 48, e 75 Costituzione; artt. 1, 2, 4, c. 2°, e 5 legge 22/02/2000, n. 28; artt. 4, 6, 59, 62, e 67 decreto legislativo 08/11/2021, n. 208